



II NUOVO BANDO ZONA FRANCA URBANA Sisma Centro Italia

**Beneficiari, requisiti di accesso, controlli e revoche per le nuove agevolazioni ZFU
Sisma Centro Italia**

AT DGIAI - Dott. Pasquale Lo Duca
(Programmi Operativi - Invitalia)

Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI

NUOVO BANDO ZFU Sisma Centro Italia

A **chi si rivolge** e quali sono i **requisiti richiesti** dal **nuovo bando ZFU Sisma centro Italia** ai sensi della **Circolare direttoriale 29 marzo 2021 n. 100050**, così come modificata e integrata dalla **Circolare direttoriale 12 maggio 2021 n. 162876**?



Possono partecipare




Soggetti già beneficiari delle agevolazioni:

- **imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo** che, in sede di presentazione della istanza, devono **confermare il mantenimento** dei pertinenti **requisiti** di cui alle circolari del 4 agosto 2017 n. 99473, del 5 marzo 2018 n. 144220 e del 6 giugno 2019 n. 243317, **già dichiarati nell'ambito dei precedenti bandi**, così come eventualmente variati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.

NB L'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020 dispone la proroga dei periodi di agevolazione. Pertanto i **soggetti già beneficiari** delle agevolazioni nell'ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero **possono fruire delle somme residue** già concesse e non fruite per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 anche **per i periodi d'imposta 2021 e 2022, senza dover presentare alcuna istanza.**

Possono partecipare



Nuove iniziative economiche:

- **imprese** di qualsiasi dimensione e **professionisti** che hanno avviato all'interno della ZFU l'**attività economica** in data successiva al **18 luglio 2019** e fino al **31 dicembre 2020**.

I REQUISITI DI ACCESSO PER LE NUOVE INIZIATIVE

REQUISITI	IMPRESE	PROFESSIONISTI
Costituzione	Devono essere, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, già costituite , regolarmente iscritte al Registro delle imprese.	Devono essere iscritti , alla data di presentazione dell'istanza, agli ordini professionali o avere aderito alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero e in possesso della relativa attestazione professionali e, alla stessa data, aver presentato la comunicazione di cui all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/72 .
Attività svolta all'interno della ZFU	Devono svolgere la propria attività nella sede principale o in un'unità locale , risultante da certificato camerale, ubicata all'interno della ZFU .	Devono svolgere la propria attività nella sede principale o in un'unità locale , comunicata all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/72 , ubicata all'interno della ZFU .

I REQUISITI DI ACCESSO PER LE NUOVE INIZIATIVE

Disponibilità della sede all'interno della zona franca urbana

I soggetti istanti, per l'esercizio dell'attività economica, devono disporre, sulla base di **un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato in forma scritta**, della sede principale o di una unità locale ubicata all'interno della zona franca urbana.

Attività economica

Devono operare nei settori di attività economica ammessi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 in materia di aiuti *de minimis*. Sono, dunque, **ammissibili** alle agevolazioni **tutti i settori** di attività economica, **ad eccezione** dei settori **della pesca e dell'acquacoltura**.

Assenza di procedure concorsuali

Devono trovarsi nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti** e **non** essere in stato di **liquidazione volontaria** o sottoposti a **procedura concorsuale**.

Assenza di sanzioni interdittive

Non devono essere oggetto della **sanzione interdittiva** di cui **all'articolo 9, comma 2, lettera d)** del **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**.

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse, tenuto conto dei limiti dei **regolamenti de minimis**, utilizzando un criterio di riparto teso a far sì che le risorse disponibili possano essere allocate anche sulla base del fabbisogno e della capacità, quantomeno potenziale, del beneficiario di utilizzare l'importo concesso:

- ✓ Il **40%** delle risorse disponibili è ripartito in uguale misura tra tutti i beneficiari
- ✓ Il rimanente **60%** è ripartito sulla base del rapporto tra il reddito indicato nella domanda da ciascun beneficiario e la somma complessiva del reddito indicata da tutti i beneficiari.

Per i **soggetti** richiedenti **costituiti o attivi da meno di 12 mesi** alla data di presentazione della domanda, il **reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari**.

Gli importi spettanti sono resi noti con decreto di concessione pubblicato sul sito istituzionale www.mise.gov.it.


OBBLIGHI DI TRASPARENZA A CARICO DEI BENEFICIARI

I beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, numero 124.

Tale adempimento può essere assolto con la nota integrativa di bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pecuniaria e, decorsi **90 giorni** dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica **la sanzione della restituzione integrale del beneficio** ai soggetti eroganti.

CONTROLLI E REVOCHE DELLE AGEVOLAZIONI



Cosa prevede l'**articolo 18**
del **DM 10/04/2013**

Ciascuna delle Amministrazioni interessate, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, svolge i **controlli**, sia **documentali** che tramite **ispezioni in loco**, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni.

I soggetti beneficiari sono tenuti a **comunicare** tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, **l'eventuale perdita**, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, **dei requisiti di accesso all'agevolazione**.

Cosa prevede l'**articolo 9 D.Lgs 123/1998**

In caso di **assenza** di uno o più **requisiti**, ovvero di **documentazione incompleta o irregolare**, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla **revoca** degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

Cosa prevede l'**articolo 19, co. 1,**
del **DM 10/04/2013**

La **revoca** delle agevolazioni è **totale** nel caso in cui:

- a) Venga accertata l'**insussistenza** in capo al soggetto beneficiario dei **requisiti di accesso e fruizione** alle agevolazioni;
- b) L'attività economica venga **trasferita al di fuori della ZFU** prima che siano **decorsi almeno 5 anni** dalla data di accoglimento dell'istanza di ammissione;
- c) In caso di **dichiarazioni mendaci** o esibito **atti falsi**;
- d) L'impresa non dispone di **contabilità separata** nel caso in cui svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU di riferimento;
- e) Il soggetto beneficiario **non consente lo svolgimento dei controlli** di cui all'art. 18.

Cosa prevede l'**articolo 19, co. 2,**
del **DM 10/04/2013**

La **revoca** delle agevolazioni è **parziale** nel caso in cui:

- il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, **perda** almeno uno dei **requisiti** per l'**accesso** e la **fruizione**, e ne abbia dato tempestiva comunicazione all'amministrazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti interessati presentano l'istanza, firmata digitalmente e completa di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la **procedura informatica** accessibile dalla sezione "ZFU sisma Centro Italia" del sito del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la **Carta nazionale dei servizi** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). L'accesso alla procedura è riservato ai **soggetti rappresentanti legali** dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai **titolari di reddito di lavoro autonomo**. Il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della istanza.

Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento da richiedere, mediante Pec all'indirizzo **zfu@pec.mise.gov.it**



Grazie per l'attenzione